

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2043)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 10 aprile 1975
(V. Stampato n. 3511)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 aprile 1975

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 febbraio 1975, n. 25, concernente la regolazione del
mercato interno dell'alcool da vino

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ricavati dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.

Decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 25 febbraio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione al mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale.

Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975.

LEONE

MORO — MARCORÀ — COLOMBO —

DONAT - CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE